

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 47_2026

Ai Produttori interessati

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

LORO SEDI

Alle Organizzazioni di Produttori interessate

All' A.G.R.E.A.

Largo Caduti del Lavoro, 6

40122 BOLOGNA

PEC: agea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' A.R.T.E.A.

Via Bardazzi, 19/21

50127 FIRENZE

PEC: artea@cert.legalmail.it

All' A.V.E.P.A.

Via N. Tommaseo, 63-69

35131 PADOVA

PEC: protocollo@cert.avepa.it

All' Organismo pagatore della Regione

Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

Piazza Città di Lombardia, 1

20100 MILANO

PEC: opr@pec.regione.lombardia.it

All' APPAG

Via G.B. Trener, 3

38100 TRENTO

PEC: appag@pec.provincia.tn.it

All' ARCEA

Via E.Molè

88100 CATANZARO

PEC: protocollo@pec.arcea.it

All' ARPEA

Via Bogino, 23

10123 TORINO

PEC: protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' OPPAB

Via Crispi, 15

39100 BOLZANO

All' ARGEA
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
PEC: organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' A.R.GE.A.
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
PEC: aragea@pec.agenziaagea.it

All' Organismo Pagatore della Regione Friuli Venezia Giulia
Via Liruti, 22
33100 UDINE
PEC: opr@certregione.fvg.it

E p.c. Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità
Alimentare e delle Foreste
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Veneto
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)

Al Coordinamento AGEA
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
Agriconsulting S.p.A.
PEC: protocollo-lotto2@pec.it

A RTI Lotto 3 – Gara SIAN
Leonardo S.p.A.
PEC: agea-l3@@pec.leonardo.com

Oggetto: Aiuto “de minimis” alle imprese agricole che coltivano Grano Duro ai sensi del DM 12 settembre 2022 (GU 28 ottobre 2022 n.253) “Modifica del decreto 20 maggio 2020 - Fondo grano duro.” Campagna 2026.

1. PREMESSA

Il decreto interministeriale (DM) 12 settembre 2022 (GU 28 ottobre 2022 n.253), considerata l'esigenza di

adeguare i parametri qualitativi del grano duro a specifiche tecniche conformi con le esigenze produttive dell'industria pastaia ha disposto, a partire dall'anno 2022, la concessione di un aiuto diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola con l'obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l'uso di sementi certificate e l'adozione di buone pratiche agricole. Lo stanziamento previsto per il 2026 ammonta a 7.565.186 euro.

Il suddetto decreto ministeriale, a causa del permanere della crisi di mercato del comparto cerealicolo, per favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, disciplina le modalità di concessione dell'aiuto, rifinanziato per le campagne 2023-2026, con la finalità di:

- sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole;
- valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo;
- migliorare e valorizzare la qualità del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate;
- favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.

Gli aiuti concessi in conformità al decreto stesso sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2024/3118 (che modifica il Reg. (UE) n.1408/2013) della Commissione del 10 dicembre 2024 per il settore agricolo.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto previsto dal DM 12 settembre 2022 (GU 28 ottobre 2022 n.253), in cui l'Organismo Pagatore AGEA è Ente gestore del sostegno. Il modello di domanda è riportato nell'Allegato B delle presenti istruzioni operative.

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

L'aiuto è richiedibile dalle imprese agricole che abbiano già sottoscritto, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 20 maggio 2020, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, **contratti di filiera di durata almeno triennale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza della domanda di contributo**; per la campagna 2026 il contratto di filiera deve essere stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2025.

Costituisce requisito preliminare, alla presentazione della domanda, la stipula di un contratto di filiera, di durata almeno triennale, che deve essere sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, con i soggetti

delle fasi di trasformazione e commercializzazione.

Il contratto di filiera deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati.

Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un'Organizzazione di Produttori riconosciuta, il contratto stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola socia, richiedente l'aiuto. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale.

In particolare, il contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

- a) imprenditore agricolo e industria pastaria;
- b) imprenditore agricolo e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- c) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria pastaria;
- d) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- e) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- f) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria molitoria che ha a sua volta sottoscritto un contratto con l'industria pastaria.

Nel caso di cui al punto b), il contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra l'industria molitoria e l'industria pastaria e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i.

Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un'organizzazione di produttori riconosciuta (di cui al punto c) e d)), il contratto stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione e/o di cessione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l'organizzazione di produttori e l'impresa agricola socia, richiedente l'aiuto. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico Contratto di filiera, il cui fac simile è riportato in allegato A alle presenti istruzioni operative.

Nel caso di cui al punto e), il contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l'industria pastaria e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i.

Nel caso di cui al punto f), il contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di

stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l'industria molitoria e al/i contratto/i tra l'industria molitoria e l'industria pastaria e deve essere sottoscritto successivamente a questi ultimi.

Il contratto di filiera o l'impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente l'aiuto deve indicare almeno:

- la superficie a grano duro oggetto del contratto, comunque non eccedente la superficie e la varietà del grano duro inserita nel Piano di coltivazione Grafico al 15 maggio dell'anno di domanda del richiedente l'aiuto;
- le varietà di grano duro da coltivare, impiegando sementi certificate;
- le pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni.

Il contratto di filiera può essere costituito da una parte generale di durata triennale che può essere integrato in successivi contratti annuali, così come l'impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente.

Il contratto di filiera o l'impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal soggetto beneficiario deve essere allegato alla Domanda di aiuto.

Nei casi e) ed f) nei quali l'imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l'industria pastaria e molitoria, il centro di stoccaggio o altri soggetti della fase di commercializzazione devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la relazione causale tra il Contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l'industria pastaria e molitoria, il cui fac-simile è riportato in allegato A alle presenti istruzioni operative.

Nel contratto sottoscritto dall'imprenditore agricolo (contratto di filiera o impegno/contratto di coltivazione) devono essere indicate la/le varietà di sementi certificate impiegate. Le varietà debbono risultare iscritte al registro nazionale delle varietà o al catalogo comunitario. La documentazione da allegare alla domanda di aiuto deve essere integrata da una copia della fattura di acquisto delle sementi certificate. La fattura deve riportare l'indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto. **I quantitativi minimi ad ettaro di sementi certificate impiegate devono essere coerenti con la superficie seminata e pari ad almeno 150 kg/ha, eccetto la varietà Senatore Cappelli per la quale il quantitativo minimo ad ettaro di semente è pari a 130 kg/ha.**

La documentazione da conservare a cura dell'imprenditore agricolo e da esibire in caso di controlli è costituita dalla fattura di acquisto delle sementi.

L'aiuto spettante a ciascun richiedente è commisurato alla superficie agricola espressa in ettari con due decimali, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari e ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata dall'OP AGEA, quale soggetto gestore dell'aiuto nazionale *de minimis*.

3. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni richiamate in allegato 1.2, sezione "fascicolo aziendale", predisposto in modalità grafica.

AGEA è il soggetto gestore dell'aiuto nazionale *de minimis*. Per le domande riferite a fascicoli di competenza di altri Organismi pagatori, la comunicazione dei dati viene effettuata mediante servizi di interscambio.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN nel fascicolo e nella domanda.

4. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Per la campagna 2026 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro, oggetto del contratto.

L'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto; in caso di superamento dei fondi annuali disponibili, AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare.

In attuazione del Reg. (UE) n. 2024/3118 (che modifica il Reg. (UE) n.1408/2013) della Commissione del 10 dicembre 2024 (aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo), l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 50.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «*de minimis*» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso, al momento della concessione dell'aiuto l'importo da concedere è rideterminato da AGEA entro la soglia di 50.000 euro.

In applicazione dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 modificato dal Reg. (UE) 2424/3118, inoltre, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 300.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del nuovo regolamento «*de minimis*» Reg. (UE) 2023/2831 della commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea agli aiuti «*de minimis*».

5. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

La superficie aziendale da utilizzare per le misure di aiuto basate sulla superficie corrisponde all'area complessiva delle geometrie che identificano l'azienda (isole aziendali), presenti nel SIPA-LPIS e controllate nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, e che il conduttore riconosce sottoscrivendo la scheda di validazione del proprio fascicolo aziendale.

Il piano di coltivazione (PCG), predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda, riporta le occupazioni del suolo dichiarate dal richiedente.

Il soggetto gestore AGEA rende disponibile al richiedente o al CAA delegato, un modulo precompilato contenente le informazioni, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto relativa alla Superficie coltivata a grano duro richiesta a premio risultante dal PCG della relativa campagna.

Gli appezzamenti presenti nel piano di coltivazione e ammissibili all'aiuto sono automaticamente proposti come richiedibili nell'ambito della domanda, associando le occupazioni del suolo dichiarate "grano duro" con le relative varietà nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale allo specifico aiuto (codice intervento 179).

La dichiarazione grafica delle superfici richieste ad aiuto e riepilogate nel Quadro P del modello di domanda, riportato in allegato B delle presenti istruzioni operative, integra l'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) del DM 20 maggio 2020.

L'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del DM 20 maggio 2020 di allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti *de minimis* percepiti dal richiedente negli ultimi tre anni, compreso quello in corso al momento della presentazione della Domanda di aiuto, prevista dal citato Decreto Ministeriale, è soddisfatto dalla compilazione del quadro apposito che costituisce parte integrante della domanda, sottoscritta dal richiedente, il cui fac-simile è allegato alle presenti Istruzioni Operative.

Alla Domanda di aiuto, in funzione del tipo di Contratto di filiera, sono allegati i seguenti documenti che vengono conservati in copia nel fascicolo cartaceo della domanda presso il CAA di appartenenza:

- copia del Contratto di filiera sottoscritto dall'imprenditore agricolo con l'industria pastaria nel caso della fattispecie a) di cui al precedente paragrafo 2;

- copia del Contratto di filiera sottoscritto dall'imprenditore agricolo con l'industria molitoria con indicazione dei riferimenti al contratto sottoscritto dall'industria molitoria stessa con l'industria pastaria, nel caso della fattispecie b) di cui al precedente paragrafo 2;
- copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto di filiera, sottoscritto dall'imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori), nel caso delle fattispecie c) e d) di cui al precedente paragrafo 2;
- copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l'Organizzazione di Produttori con l'impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto/i di filiera sottoscritto/i dall'imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori) con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della filiera ovvero nel caso di imprenditore agricolo singolo copia del Contratto di filiera sottoscritto dall'imprenditore agricolo stesso con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della fase di commercializzazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal centro di stoccaggio o da altri soggetti della fase di commercializzazione attestante la relazione causale tra il Contratto di filiera sottoscritto con l'imprenditore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l'industria pastaria e molitoria (allegato A), nel caso delle fattispecie e) e f) di cui al precedente paragrafo 2;
- Quadro "GD" debitamente compilato (allegato B);
- Fatture di acquisto delle sementi certificate riportanti l'indicazione della/e varietà, l'indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto per un quantitativo di sementi ad ettaro coerente con la superficie seminata (almeno 150 kg/ha); le varietà impiegate devono risultare iscritte nel Registro nazionale delle varietà o nel Catalogo comunitario.

Il richiedente è tenuto a conservare la fattura di acquisto delle sementi che deve essere esibita in caso di controlli.

Il produttore può effettuare la presentazione della domanda sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, trovando le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata nella sezione "Domanda di aiuto Grano Duro De Minimis 2026" presente nel SIAN a partire **dal 20 maggio 2026 fino al 15 settembre 2026**.

7. CONTROLLI

Il procedimento amministrativo dell'aiuto nazionale "grano duro de minimis" si svolge interamente sul Sistema informativo SIAN di cui al D.lgs. 30 aprile 1998 n. 173 ed avviene secondo le logiche e le caratteristiche tipiche del cosiddetto "teleprocedimento", realizzando quindi una forma di gestione aderente ai principi in materia di gestione e partecipazione amministrativa, di cui alla legge n. 241/1990, e conforme alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005.

La presentazione della domanda di aiuto, i controlli, l'istruttoria, la partecipazione e l'accesso agli interessati, il pagamento, il diniego totale o parziale all'esito dell'istruttoria e gli esiti delle istruttorie avvengono attraverso il SIAN, il quale provvede anche all'elaborazione delle informazioni inserite afferenti a ciascuna azienda agricola.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

7.1. Verifiche di ammissibilità

Le domande pervenute vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti *de minimis* "agricolo" e Registro Nazionale Aiuti secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica della completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
2. determinazione degli ettari complessivamente ammissibili;
3. verifica del livello di aiuti erogabili, tenuto conto degli aiuti *de minimis*, agricoli e non agricoli, complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente;
4. verifica della capienza del plafond di aiuti disponibili ed eventuale applicazione del taglio lineare;
5. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente;
6. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti;
7. comunicazione al richiedente attraverso la consultazione del SIAN:

- a) del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
 - b) in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
8. trasmissione dell'elenco dei richiedenti con l'indicazione della superficie coltivata a grano duro e dell'importo concesso al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto.

L'aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dal Soggetto Gestore.

Il pagamento è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esito positivo del controllo e il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta, applicato secondo le disposizioni del DM 12 settembre 2022 e del DM 20 maggio 2020, n. 20A03512 pubblicato in G.U. n. 169 del 7 luglio 2020, è visualizzabile dal beneficiario sul SIAN e vale come comunicazione di chiusura del procedimento.

8. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme

al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d’Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

9. DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO GRANO DURO de MINIMIS ACCESSIBILI

In considerazione della elevata numerosità dei procedimenti delle Domande Grano Duro de minimis (compresi quelli di controllo), e delle informazioni associate ai vari procedimenti, l’eventuale esercizio del generale diritto di accesso da parte degli interessati, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90, deve inevitabilmente essere contemperato con l’ottica della gestione secondo le modalità del “teleprocedimento”.

A tal proposito, l’OP AGEA incentiva l’uso della telematica anche per quanto riguarda l’accesso al procedimento amministrativo.

A tal fine, il SIAN è strutturato per mettere a disposizione e consentire ai singoli beneficiari l’accesso alla

maggior parte delle informazioni relative alle rispettive Domande, che danno conto dell'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che i documenti e le informazioni consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della Domanda Grano Duro de minimis, sono i seguenti:

- mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- domanda di aiuto;
- dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- check-list delle istruttorie eseguite;
- eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate);
- disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.;
- informazioni relative ai pagamenti effettuati.

È quindi nella disponibilità degli interessati prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, direttamente attraverso l'accesso al SIAN, oppure, per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, consultare il proprio fascicolo aziendale e i procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN. I beneficiari utenti qualificati del portale SIAN hanno anche accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati.

Pertanto, ciascuna eventuale richiesta di informazioni o documenti relativi alla Domanda Grano Duro de minimis dovrà essere necessariamente preceduta da una fase di autonoma verifica della effettiva mancanza di disponibilità sul SIAN delle informazioni o documenti richiesti.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, saranno prese in considerazione unicamente le richieste di informazioni e di accesso agli atti, che pervengano dal CAA e che riportino espressamente le motivazioni per cui non sia stato possibile recuperare le informazioni e/o i documenti nelle modalità sopra indicate.

Dette richieste, da inoltrarsi all'indirizzo pec del protocollo di AGEA (protocollo@pec.agea.gov.it), dovranno essere sottoscritte da parte del soggetto avente titolo (beneficiario, responsabile CAA, legale di fiducia, ...),

riportando i dati che consentano l'univoca identificazione del beneficiario, della/e domanda Grano duro de minimis interessata e delle informazioni/documenti richiesti.

I beneficiari che non hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA potranno accedere alle informazioni disponibili sul SIAN come utenti qualificati (le modalità di accesso sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it) o, nel caso non dovessero trovare i documenti o informazioni di interesse, attraverso l'Ufficio Informazioni e Relazioni con l'Utenza al seguente indirizzo: infoutenza@agea.gov.it. L'Ufficio utenti di AGEA OP gestirà la richiesta nelle modalità più opportune, dandone contemporanea notizia al beneficiario.

AGEA OP archiverà d'ufficio le richieste di informazioni o di accesso agli atti presentate in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte o quelle contenenti richieste di informazioni già disponibili sul SIAN.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Organismo Pagatore

Dr. Christian Patti

Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (UE) n. 1408/2013 e n. 1407/2013 - Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Reg. (UE) 717/2014 - Regolamento della Commissione del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
- Reg. (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Reg. (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Reg. (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Pubblicato nella G.U.U.E. 22 febbraio 2019, n. L 51 I.
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Reg. (UE) n.2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i. recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Reg. (UE) 2024/3118 del 10 dicembre 2024 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».
- Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999.
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato.
- D.M. 2 novembre 2016 – Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le annualità 2016 e 2017.
- D.M. 16 novembre 2017 – Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le annualità 2018 e 2019.
- D.M. 20 maggio 2020 - Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 23 -

bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro). Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2020, n. 169.

- D.M. 12 settembre 2022 - Modifica del decreto 20 maggio 2020 - Fondo grano duro. (22A06094). Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2022, n. 253.

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”.
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120.
- D.M. 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/29013 Legge 241/90 e Lg 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.
- Decreto MASAF del 9 marzo 2023 n. 0147633 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune e ss.mm.ii.
- Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre

- 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”.
- Decreto MASAF 4 agosto 2023 n. 410739 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli SIGC.
 - Decreto MASAF 21 febbraio 2024 n. 83709 - Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività.
 - Circolare AGEA prot. n. 29528 del 12 aprile 2024 - Disciplina attuativa del D.M. n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).
 - Circolare AGEA prot. n. 39850 del 16 maggio 2025 - Circolare integrativa della Circolare Agea n. 29528 del 12 aprile 2024 avente ad oggetto chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 11, comma 1, lett. d) Del decreto ministeriale 21 febbraio 2024 recante “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l’esercizio della loro attività.”.
 - Circolare AGEA prot. n. 73919 del 25 settembre 2025 - Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall’anno di campagna 2026.
 - Circolare AGEA prot. n. 103340 del 18 dicembre 2025 - modifica del paragrafo 2.14 della Circolare Agea nr. 73919 del 25/09/2025.
 - Istruzioni Operative n. 122 del 11 novembre 2025 dell’OP AGEA (ORPUM n. 0090535) - Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2026.

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Nota AGEA prot. orpum n. 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti.
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 - procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022.
- Note AGEA prot. ORPUM n. 70991 del 3 ottobre 2022 – D.lgs. 159/2011 – DM n. 9021200 del 23 luglio 2020 e DM n. 360368 del 6 agosto 2021 – richiesta chiarimenti sulla natura del sostegno.
- Circolare AGEA prot. n. 90535 del 11 novembre 2025 - acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22.01.2018 – precisazioni per aiuti nazionali.

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
- Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022 – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento

Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

In attuazione del Reg. (UE) n. 2024/3118 del 10/12/2024 (che modifica il Reg. (UE) n.1408/2013), (aiuti “de minimis” nel settore agricolo), l’aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell’importo massimo di 50.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell’aiuto, l’importo non è concesso. In applicazione dell’articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 sopra citato, inoltre, l’aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 300.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

L’Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n.

115¹.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti *de minimis* complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti *de minimis* già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica²;

1 Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

2 s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

L'aiuto non può essere concesso qualora l'importo dell'aiuto *de minimis* non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di

registrazione dell’Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell’ambito delle verifiche propedeutiche all’“erogazione” degli aiuti.

Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

AGEA, ai fini del pagamento dell’aiuto, effettua le verifiche previste dall’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 “le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere” sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L’art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell’Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all’art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l’equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell’erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l’erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica della regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall’INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Dato che l’importo massimo concedibile per il Grano Duro è pari a 5.000 euro per campagna corrispondente alla superficie massima concedibile pari a 50 ettari (ha) moltiplicata per l’importo unitario di 100 euro/ha, tale controllo non verrà effettuato.

Allegato 2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L’erogazione degli aiuti è subordinata all’inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di

presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali calcolate in base a terreni agricoli di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Dato che l'importo massimo concedibile per il Grano Duro è pari a 5.000 euro per campagna corrispondente alla superficie massima concedibile pari a 50 ettari (ha) moltiplicata per l'importo unitario di 100 euro/ha, tale controllo non verrà effettuato.

Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema
---------------------------------	---

	<p>Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento</p>
	<p>dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p>

<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
<p>Titolarità del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it .
Responsabili del trattamento	I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., , il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.
Diritti dell’interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

	Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	--

Allegato A dichiarazione attestante la relazione causale tra il contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l'industria pastaria e molitoria

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA RELAZIONE CAUSALE TRA IL CONTRATTO DI FILIERA SOTTOSCRITTO CON IL PRODUTTORE AGRICOLO, SINGOLO O ASSOCIATO, E IL/I CONTRATTO/I CON L'INDUSTRIA PASTARIA E MOLITORIA (sostitutiva dell'atto di notorietà – artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il/La Sottoscritto/a

NOME _____ COGNOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO/A IL GG/MM/AA _____ A _____

in qualità di: Titolare Legale rappresentante

DENOMINAZIONE AZIENDA _____

CODICE FISCALE _____

SEDE _____

Per le finalità previste dai DM 12 settembre 2022 (GU 28 ottobre 2022 n.253) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, come stabilito dalle istruzioni operative AGEA pubblicate nel sito AGEA www.agea.gov.it e consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75), e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003,

DICHIARA

di avere sottoscritto in data _____ il **Contratto di filiera** con il produttore agricolo
_____ CUUA _____

di avere sottoscritto i seguenti contratti (specificare il/i contratto/i sottoscritti) in relazione causale con il sopracitato contratto e con l'industria pastaria:

– con **soggetti della fase di commercializzazione:** Denominazione azienda _____
_____ oggetto del contratto _____ data di
sottoscrizione _____

– con **l'industria pastaria:** Denominazione azienda _____
oggetto del contratto _____ data di sottoscrizione _____



**ORGANISMO PAGATORE
DIREZIONE**

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

- **con l'industria molitoria:** Denominazione azienda _____
oggetto del contratto _____ data di sottoscrizione _____ che ha
sottoscritto il seguente contratto con l'industria pastaria: Denominazione
azienda _____ oggetto del contratto
_____ data di sottoscrizione _____.

Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e Data _____

Firma _____

Allegato B – Modello di domanda 2026

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO.....	3
3. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO.....	6
4. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO	6
5. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO	7
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	8
7. CONTROLLI.....	9
7.1. Verifiche di ammissibilità.....	9
8. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	10
9. DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO GRANO DURO de MINIMIS ACCESSIBILI	11
Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	14
Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea.....	14
Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)	15
Fascicolo Aziendale.....	16
Documentazione antimafia	17
Registro Aiuti di Stato	18
Durc (documento unico regolarità contributiva).....	18
Regolarità fiscale	19
Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento.....	19
Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23) ...	19
Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	21
Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....	21
Allegato 2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)	21
Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	22
Allegato A dichiarazione attestante la relazione causale tra il contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l'industria pastaria e molitoria	27
Allegato B – Modello di domanda 2026.....	29



**ORGANISMO PAGATORE
DIREZIONE**

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it